



**CITTÀ DI TUSA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC – COMPONENTE TARI**  
**( approvata con deliberazione di C.C. n. 25 del 30.9.2020)**

**Art. 21 bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 per le utenze non domestiche soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020”:**

*1. Per l’anno 2020, al fine di supportare gli operatori economici che per l’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno dovuto sospendere, chiudere o ridurre temporaneamente l’attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti nazionali, regionali e locali e comunque al fine di contenere il diffondersi del coronavirus, saranno concesse esenzioni o riduzioni della TARI.*

*2. Alle categorie di utenze non domestiche di cui all’art. 17 del regolamento IUC – componente TARI, individuate nell’allegato A del predetto regolamento, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, la tassa è ridotta nella misura del 50% della quota variabile.*

*3. Le predette agevolazioni saranno riconosciute soltanto laddove si verificano, entro il termine perentorio del 31.12.2020 le seguenti condizioni:*

*a) notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020;*

*b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.*

*4. Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi di una o di entrambe delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabili le agevolazioni sopra indicate e, pertanto, non potrà far sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.*

*5. Le esenzioni e le riduzioni verranno disposte dal Responsabile del tributo a seguito di istanza presentata dagli operatori economici interessati su apposito modello predisposto dall’Ente e finanziate secondo quanto sopra previsto.*

*6. L’agevolazione di cui al precedente comma 2, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021;*

*7. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva di cui al precedente punto 3;*

*8. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.*

*9. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.*